



COMUNE DI DERUTA



**PROVINCIA DI PERUGIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)**

Settore Amministrativo Area Vasta
Servizio Stazione Appaltante

- DISCIPLINARE DI GARA -

Procedura aperta sotto soglia comunitaria – ex art. n. 55 e n.122 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIOTTO PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DI DERUTA, VIA S. ALLENDE.” Appalto dato interamente a misura.

NOTA BENE: La presente procedura di gara viene espletata dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante (in breve S.U.A.) per conto del Comune di Deruta (PG) in forza di apposita Convenzione stipulata tra gli Enti medesimi ai sensi degli artt. 30 del T.U.E.L. (D. Lgs. n.267/2000) e 33, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.)

RIF. NUMERO GARA: SUA A021

Codice C.I.G. n. 66173791E7

Codice C.U.P. n. B54E15001450004

NOTA BENE:

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO:

- 1) **NON È RICHIESTO L'ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.**
- 2) **E' RICHIESTA L'ACQUISIZIONE DEI REQUISITI AI FINI AVCPASS (OBBLIGO DEL PASSOE)**

- INDICE -

- Art. 1 Soggetti ammessi alla gara e requisiti minimi di partecipazione
- Art. 1-bis Avvalimento

- Art. 2 **Classificazione dei lavori**
- Art. 3 **Termini e modalità di presentazione dell'offerta
e documentazione a corredo della stessa**
- Art. 3-bis **Subappalto**
- Art. 4 **Criterio di aggiudicazione e relative procedure**
- Art. 4-bis **Nomina della Commissione di Gara**
- Art. 5 **Svolgimento della Gara**
- Art. 6 **Motivi di esclusione**
- Art. 6-bis **Motivi di esclusione dell'offerta**
- Art. 6-ter **Ulteriore ipotesi di esclusione dalla gara**
- Art. 6-quater **Procedimento sanzionatorio e di integrazione in sanatoria.**
- Art. 7 **Procedure di ricorso**
- Art. 8 **Verifica dei requisiti**
- Art. 9 **Regole applicabili alle comunicazioni**
- Art. 10 **Informazioni D. Lgs. n.196/del 30.06.2003**
- Art. 11 **Avvertenze, informazioni complementari e disposizioni Finali**

*** *** ***

ART. 1 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

E' ammessa, altresì, la partecipazione di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (**c.d. "rete di imprese"**), ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter, del D.lgs. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni in legge 09 aprile 2009 n. 33, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

L'impresa singola può partecipare alla gara con le modalità di cui all'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs. n. 163/2006 si applicano le disposizioni di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale e, quelle di cui all'art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale.

I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista o cooptata.

I concorrenti raggruppati o raggruppandi, devono specificare nell'ambito della domanda di partecipazione (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), la tipologia di raggruppamento temporaneo che hanno costituito o che intendono costituire (**verticale, orizzontale, misto o cooptato**).

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale o misto i concorrenti, in sede di domanda di partecipazione alla gara (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), devono indicare, sotto pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – quater del presente disciplinare di gara), le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento stesso - liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato - rispettivamente, della Ditta mandataria/capogruppo e della/e mandante/i, nonchè l'esatta indicazione della/e categoria/e o requisito/i di qualificazione e/o della/e lavorazione/i prevista/e dal presente appalto a cui dette percentuali si riferiscono.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento di tipo verticale i concorrenti, in sede di domanda di partecipazione alla gara (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), devono indicare, sotto pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – quater del presente disciplinare di gara), la/e categoria/e o tipologia di lavorazione/i scorporabile/i che ciascuna impresa **mandante** intende assumere.

I concorrenti riuniti in R.T.I. eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso indicata in sede di gara, fatta salva la facoltà di modifica della stessa ai sensi dell'art. 92, secondo comma, del D.Lgs. n.207/2010 e ss.mm.ii.;

Non è ammessa la partecipazione del medesimo soggetto alla stessa gara in più raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di cui all'art. 34, 1° comma, lettere d) ed e), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., né la partecipazione anche in R.T.I., o consorzio, da parte del soggetto che presenti offerta in veste singola, pena l'esclusione di tutte le offerte.

Ai sensi dell'art. n. 37, 7° comma, del D.Lgs. N.163/2006 e s.m.i., nel caso di Consorzi di cui all'art. 34, 1° comma, lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara del Consorzio e dei relativi consorziati per i quali il Consorzio concorre (da indicare obbligatoriamente in sede di offerta), pena l'esclusione di tutte le offerte; in caso di violazione – oltre all'esclusione dalla gara sia del Consorzio che del Consorziato - si applica l'art. n. 353 del codice penale.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 36, 5° comma, e n. 37, 7° comma, del D.Lgs. N.163/2006 e s.m.i., non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte dei consorzi stabili di cui all'art. 34, 1° comma, lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dei relativi

consorziati per i quali il Consorzio concorre (da indicare obbligatoriamente in sede di offerta), pena l'esclusione di tutte le offerte; in caso di violazione – oltre all'esclusione dalla gara sia del Consorzio che del Consorziato - si applica l'art. n. 353 del codice penale.

E' inoltre vietata, a pena di esclusione, la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte di imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. oppure in una qualsiasi relazione, anche di fatto, **se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.**

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte di imprese che abbiano gli stessi titolari o coincidenza totale o parziale di amministratori o direttori tecnici;

Nel caso in cui, anche ad aggiudicazione avvenuta, fra l'impresa aggiudicataria ed altre imprese partecipanti alla stessa gara, risultino accertati, sulla base di univoci elementi e previe verifiche di legge, rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero relazioni, anche di fatto, tali da comportare la imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale, - ovvero risultati accertata la coincidenza totale o parziale di titolari, amministratori o direttori tecnici - l'aggiudicazione sarà annullata e si procederà all'esclusione dalla gara delle imprese coinvolte, fatta salva ogni ulteriore conseguenza anche penale a carico delle imprese che abbiano prodotto eventuali dichiarazioni non rispondenti a verità.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 37, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:

- **le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;**
- **la specifica incapacità di contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art.1, comma 42, della L.n.190/2012;**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, i precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n.182/400/93 del 01.03.2000 ed alle determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.. In particolare, si considereranno estinti ai sensi dell'art. 178 C.P. e dell'art. 445, 2° comma, c.p.p., i soli reati per i quali sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale che abbia espressamente dichiarato l'estinzione degli stessi (determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 13 del 15.07.2003).

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzo di prova per l'accertamento dell'"*errore grave nell'esercizio dell'attività professionale*" commesso dal concorrente, costituente causa di esclusione ai sensi dell'art. 38, comma 1°, lett. f), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Le relative risultanze verranno valutate alla luce delle indicazioni espresse dall'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. con determinazione n.8/2004 e dalla giurisprudenza amministrativa.

I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dall'art. 90 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., relativamente all'intero importo del presente appalto a tal fine si specifica e si evidenzia quanto segue:

I lavori direttamente eseguiti nell'arco di tempo di riferimento previsto dalla suddetta normativa (quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando), il cui importo non deve essere inferiore all'importo del contratto da stipulare, DEVONO, sotto pena di esclusione dalla gara, avere in ogni caso carattere analogo/similare a quelli oggetto del presente appalto.

In conformità agli indirizzi interpretativi dell'AVCP ed ai prevalenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, per "lavori analogni/simili" sono da intendersi quelli che presentano una "correlazione tecnica oggettiva con i lavori da eseguire" (in altri termini, deve essere assicurato il possesso da parte del concorrente, di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di

analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare "inteso come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri").

La valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la «coerenza tecnica» che da titolo per la partecipazione alla gara verrà accertata in concreto dalla Stazione Appaltante sulla base degli indirizzi interpretativi dell'AVCP ed dei più consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.

I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea o ad altro Stato estero le cui imprese hanno comunque accesso agli appalti pubblici in territorio italiano, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 e s. m.i. accertati, ai sensi dell'art. 62, del suddetto D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi di appartenenza comprovante il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e/o partecipazione da parte di imprese italiane (detti concorrenti, pertanto, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, o altra documentazione conforme alle normative vigenti nel Paese di appartenenza, (art.47, comma 2, del D. Lgs. N.163/2006 e s.m.i.). Qualora non redatta in lingua italiana, detta documentazione dovrà essere corredata di traduzione giurata.

I CONCORRENTI NON DEVONO PROVVEDERE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (adesso A.N.A.C.).

I concorrenti **devono obbligatoriamente ed ufficialmente indicare**, nell'ambito della propria domanda di partecipazione (compilando gli appositi campi della modulistica di gara), **il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui all'art.79 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.** inerenti la presente procedura di gara comprensivo di tutti i propri recapiti (indirizzo presso cui spedire la posta o effettuare le notificazioni, indirizzo di Posta Elettronica Certificata, numero di fax, eventuale casella di posta elettronica non certificata) ed autorizzare obbligatoriamente ed espressamente la Provincia di Perugia ad effettuare tutte le suddette comunicazioni **esclusivamente a mezzo fax/PEC** al numero/recapito esattamente e specificamente indicato dall'operatore economico nell'ambito della domanda di partecipazione.

I concorrenti (operatori economici / soggetti imprenditori) comunque denominati, ai sensi dell'art. 24 (**tracciabilità**) della L.R. Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, e per gli effetti di cui all'art. 3, primo comma, della Legge 13/08/2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), **devono, altresì, obbligatoriamente indicare** nell'ambito della propria domanda di partecipazione (compilando gli appositi campi della modulistica di gara), **il numero di conto/i dedicato/i (bancario o postale)** – anche in via non esclusiva – alle commesse pubbliche del/i quale/i si avvalgono per tutte le movimentazioni finanziarie relative all'appalto. In caso di aggiudicazione, la Provincia di Perugia, in sede di verifica dei requisiti, provvederà a richiedere all'aggiudicatario i nominativi delle persone legittime ad effettuare operazioni sui suddetti conti dedicati.

I concorrenti, infine, devono obbligatoriamente aver preso visione ed aderire **espressamente**, senza condizioni o riserve, alla normativa contenuta nel "Regolamento per la disciplina degli appalti, concessioni e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (consultabile/scaricabile attraverso il portale dell'Ente: www.provincia.perugia.it - Sezione "Gare e Appalti", sotto-sezione "Regolamenti") adottato dalla Provincia di Perugia con propria D.C.P. n.31/2009, con particolare riferimento a tutte le disposizioni di cui al Titolo II – "Codice Etico" – Capo I - "Condotta degli operatori economici" e, segnatamente, delle prescrizioni di cui all'art.10: "Subappalto";

L'ASSENZA DELLE CONDIZIONI PRECLUSIVE E IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI È PROVATO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA (FATTA SALVA IN OGNI CASO L'APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 6 – QUATER DEL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA), CON LE MODALITÀ, LE FORME, ED I CONTENUTI PREVISTI NEL SUCCESSIVO ART. 3, PUNTO 1) (AUTOCERTIFICAZIONI).

*** *** ***

ART. 1 – bis – AVVALIMENTO

Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, o della certificazione di qualità, di cui sia in tutto o in parte carente, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di un altro soggetto.

Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente deve allegare alla propria domanda di partecipazione – sotto pena di esclusione dalla gara (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara) - esattamente tutta la documentazione indicata dall'art. 49, secondo comma, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dal successivo art. 3, punto 2) del presente disciplinare di gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

N.B. In ordine all'interpretazione dell'[art. 49, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006](#), si precisa la Provincia di Perugia aderisce all'orientamento espresso nella **sentenza della Corte di Giustizia delle C.E., 10 ottobre 2013, C-94/2012**, e successivo filone giurisprudenziale del C.d.S. (Consiglio di Stato, Sez. quinta, 9 dicembre 2013, n. 5874 e succ.).

N.B. Qualora il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, possieda in proprio i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero l'attestazione della certificazione SOA, necessari e sufficienti alla partecipazione alla presente procedura di gara (requisiti tali, quindi, da consentirne la potenziale qualificazione alla gara in via autonoma), lo stesso non potrà partecipare alla gara stessa avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In tal caso, pertanto, l'eventuale dichiarazione - contenuta nell'istanza di partecipazione o comunque nell'ambito della documentazione amministrativa di gara - di voler ricorrere all'utilizzo dell'istituto giuridico dell'avvalimento (nonostante il possesso in proprio dei requisiti di ordine speciale da parte del concorrente istante), non produrrà effetto alcuno nei confronti della Stazione Appaltante, neppure ai fini del subappalto, e verrà considerata come non effettuata.

Conseguentemente, ai fini della procedura di gara sarà, ad ogni effetto, considerato quale unico ed effettivo concorrente esclusivamente l'operatore economico istante (cioè l'avvalente/ausiliato) che risulti in possesso dei requisiti di qualificazione in proprio, mentre nessun effetto produrrà l'eventuale indicazione di uno o più soggetti ausiliari, che resterà quindi priva di ogni rilevanza e di qualsiasi efficacia in ordine alla procedura di gara medesima.

In tutti i casi di avvalimento la Provincia di Perugia si riserva – oltre alla trasmissione delle relative dichiarazioni all'A.V.C.P., ai sensi dell'art. 48, undicesimo comma, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. - di verificare d'Ufficio il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo ad ogni singolo concorrente attraverso opportuni riscontri con le risultanze delle banche dati esistenti presso l'A.V.C.P., le Camere di Commercio I.A.A. , etc..

*** *** ***

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Importo complessivo dei lavori: €. 47.962,08 – oltre iva di cui:

- €. 27.771,59 per lavori (importo soggetto a ribasso percentuale);
- €. 2.955,43 previsti per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di cui al D. Lgs. N. 81/2008 così come indicato da Capitolato Speciale d'Appalto.
- €. 17.235,06 previsti per i costi della manodopera non soggetti a ribasso

Lavorazioni a misura di cui si compone l'intervento (NOTA BENE: gli importi delle categorie di lavorazione indicati nella seguente tabella ai fini della qualificazione dei concorrenti, comprendono le rispettive quote parte di oneri per la sicurezza e di costi per la manodopera, elementi comunque non soggetti a ribasso percentuale):

Lavorazione (Declaratoria ex D.P.R. 207/2010)	Categoria ex D.P.R. 207/2010	Qualificazione SOA	Importo	Indicazioni
"VERDE E ARREDO URBANO"	OS24	FACOLTATIVA per classifica 1^ (con obbligo del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.per lavori analoghi e similari	€. 47.962,08	CATEGORIA PREVALENTE, subappaltabile al max 30%

NOTA BENE: L'appalto non prevede lavorazioni appartenenti a categorie, diverse dalla prevalente, scorporabili e subappaltabili ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. n.207/2010.

N.B. L'importo previsto per tutti gli oneri per la sicurezza e per i costi della manodopera non è in alcun caso soggetto a ribasso percentuale in sede di offerta economica.

NOTA MOLTO BENE:

In ordine alla questione interpretativa a tutt'oggi dibattuta in giurisprudenza a livello nazionale (vedasi, per tutte, Sent. Cons. St., Ad. Pl., n.3/2015) circa la obbligatorietà o meno dell'indicazione da parte dei concorrenti in sede di offerta economica dei "costi interni per la sicurezza del lavoro" di cui all'art. 87, comma quarto, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., si precisa e si evidenzia quanto segue:
QUESTA STAZIONE APPALTANTE IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DAL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.23 DELLA LEGGE DELLA REGIONE UMBRIA N.3 DEL 21 GENNAIO 2010 E S.M.I. – CHE DISCIPLINA IN MODO DEL TUTTO PECULIARE LA MATERIA DEI LAVORI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE - E DELL'"ALLEGATO B" ALLA D.G.R.U. N. 1371 DEL 31 OTTOBRE 2014, RECANTE: "LINEE GUIDA PER IL CALCOLO DEI COSTI E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA E PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO PRESUNTO PER LA MANODOPERA NELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI" (VEDASI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ALTRA DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE IL PROGETTO ESECUTIVO DELLA GARA IN OGGETTO) PROVVEDE ED HA SEMPRE PROVVEDUTO IN SEDE DI PROGETTO ESECUTIVO, E CONSEGUENTEMENTE DI BANDO DI GARA, ALLA ESATTA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, SIA INTERNI CHE ESTERNI, ESCLUDENDO IN ENTRAMBI I CASI IL RIBASSO E QUINDI SOTTRAENDO AI CONCORRENTI OGNI DISCREZIONALITÀ IN ORDINE ALLA LORO DETERMINAZIONE MINIMA.

NON SUSSISTE, QUINDI, ALCUN OBBLIGO IN CAPO AI CONCORRENTI DI INDICARE, NELL'AMBITO DELL'OFFERTA ECONOMICA, L'IMPORTO DEI "COSTI INTERNI AZIENDALI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO", COMUNQUE DENOMINATI, E NON SUSSISTE PERTANTO, ALCUNA CAUSA DI ESCLUSIONE PER LA LORO MANCATA INDICAZIONE, ESSENDO I MEDESIMI GIA' RIGIDAMENTE PREDETERMINATI UNA TANTUM DALLA *LEX SPECIALIS* DI GARA NELLA PARTE IN CUI LI SPECIFICA, IN MODO SEMPRE SEPARATO ED ANALITICO, SOTTO LA VOCE "*ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI NELLE SPESE GENERALI*".

SI SPECIFICA, INOLTRE, CHE SIFFATTA PREDETERMINAZIONE DEI "COSTI INTERNI AZIENDALI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO", COMUNQUE DENOMINATI, EFFETTUATA ESTRAPOLANDO GLI STESSI DAL SOPRA CITATO "ALLEGATO B" ALLA D.G.R.U. N. 1371 DEL 31 OTTOBRE 2014, IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE, E' UN ELEMENTO ESSENZIALE DEL PROGETTO ESECUTIVO POSTO A BASE DELLA PROCEDURA DI GARA E RIENTRA A PIENO TITOLO TRA QUELLE "CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE" CHE OGNI CONCORRENTE DEVE NECESSARIAMENTE ACCETTARE PER POTER PARTECIPARE ALLA GARA E CHE SONO RIPORTATE NEI MODELLI DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PREDISPOSTI DA QUESTA S.A. (E CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO TESTUALMENTE PER COMPLETEZZA):

- *di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni contrattuali, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali medesime e sull'esecuzione dei lavori;*
- *di aver preso conoscenza degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;*
- *di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006;*

*** *** ***

ART. 3 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA STESSA

Le offerte e la relativa documentazione amministrativa di ammissione, redatte in lingua italiana, devono pervenire – in apposito plico confezionato e recapitato come di seguito indicato - solo ed esclusivamente all’Ufficio Archivio della Provincia di Perugia, all’indirizzo di cui al punto I.4) del bando di gara, entro il termine massimo indicato nel bando medesimo (al punto n. IV.3.4), sotto pena di esclusione.

Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente.

In particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo, anche se spedite a mezzo del servizio postale prima della relativa scadenza sopra indicata.

E’ consentito il recapito del plico a mezzo del servizio postale (raccomandata, corriere espresso o posta celere), nonché la consegna diretta, o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, all’Ufficio Archivio dell’Amministrazione, che provvederà al rilascio di ricevuta, nel seguente orario:

dal LUNEDÌ al VENERDI' dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
Nei soli pomeriggi del LUNEDI' e GIOVEDI' dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

Non sono ammesse altre modalità di recapito.

Si sottolinea che in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine fissato.

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente chiuso e sigillato (preferibilmente mediante nastro adesivo trasparente, o con ceralacca, ovvero con altro mezzo idoneo) e controfirmato sui lembi di chiusura.

Il plico deve e recare all'esterno, a chiare lettere, quanto segue:

- a) l'esatta denominazione o ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale e/o P. IVA ed numero di telefono e fax del concorrente;
- b) il numero di identificazione della gara d'appalto indicato al punto IV.3.1) del bando di gara nonché il relativo codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara);
- c) l'oggetto dell'appalto e la dicitura "NON APRIRE. Procedura di gara aperta ex artt. n.55 e n.122 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
- d) il giorno e l'ora dell'espletamento della gara come previsti dal bando.

N.B. SI RACCOMANDA DI PORRE LA MASSIMA CURA ED ATTENZIONE NEL CONFEZIONAMENTO DEL PLICO DI INVIO ESATTAMENTE COME SOPRA INDICATO.

Si precisa che qualora l’erronea e/o incoerente e/o contraddittoria e/o omessa indicazione sul plico d’invio, in tutto o in parte, degli elementi di cui alle soprastanti lettere a), b), c), d), sia tale da non consentire alla Stazione appaltante di riferire in modo univoco e certo la domanda alla singola procedura di gara o comunque sia tale da ingenerare una situazione di oggettiva incertezza sull’oggetto della domanda stessa ovvero sia tale da non consentire la certa, chiara ed immediata identificazione dell’operatore economico istante, si procederà all’esclusione dalla gara.

In caso di raggruppamento va riportata l’indicazione di tutti i componenti.

Il plico di cui al precedente capoverso, deve contenere al suo interno n. 2 (due) ulteriori buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- “A – Documentazione Amministrativa”
- “B – Offerta Economica”.

NELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" DEVE ESSERE CONTENUTA, A PENA DI ESCLUSIONE (FATTA SALVA IN OGNI CASO LA POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 6 – QUATER DEL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA), LA DOCUMENTAZIONE E/O DICHIARAZIONI DI CUI AI SUCCESSIVI PUNTI N.1), 2), 3) - REDATTE IN LINGUA ITALIANA O CORREDATE DI TRADUZIONE GIURATA:

- 1) **Istanza di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni sostitutive cumulative, (di cui alla modulistica reperibile sul portale internet dell'Ente come sotto specificato),** rese ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in ordine:
 - alla sussistenza dei requisiti minimi (di ordine generale e speciale) e di tutte le altre condizioni di partecipazione ivi compresa la mancanza delle situazioni ostative di cui all'art. 38 del D. Lgs. N.163/2006 (anche con riferimento ai soggetti a ciò tenuti che siano cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando della procedura di gara di che trattasi);
 - al possesso, in capo al concorrente, dei seguenti requisiti di ordine tecnico – organizzativo ed economico – finanziario previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:
 - a) - Importo dei lavori analoghi/similari a quelli di cui al presente appalto eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) - Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c) - Adeguata attrezzatura tecnica;

Nel caso di R.T.I. ogni impresa deve presentare le proprie dichiarazioni sostitutive;

Ai sensi dell'Art. 92 del D.P.R. n.207/2010 in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi **orizzontali** tali condizioni devono verificarsi nella misura minima del 40% per la mandataria o capogruppo ed il restante 60% cumulativamente per la/e mandante/i consorziata/e con una percentuale minima del 10%. Nel caso di raggruppamenti o consorzi verticali tali condizioni devono verificarsi, rispettivamente, per la capogruppo nella categoria prevalente e per ciascuna mandante con riferimento alle categorie che intende assumere ed ai corrispondenti singoli importi.

NOTA BENE

In aggiunta alla dichiarazioni di cui sopra, potrà, comunque, essere facoltativamente e validamente autocertificato il possesso della attestazione SOA in corso di validità (anche mediante produzione in copia semplice della stessa) per categoria/E di qualificazione e/o classifica analogia ai lavori di cui al presente appalto. Si precisa, al riguardo, che SOLTANTO il possesso di valida attestazione SOA per categorie e classifiche ADEGUATA/E ai lavori oggetto dell'appalto è sufficiente a comprovare i requisiti di ordine speciale di cui all' art. 90 del D.P.R. 207/2010 (in quanto gli stessi possono ritenersi assorbiti nell'attestazione SOA); AL CONTRARIO L'ATTESTAZIONE SOA PER CATEGORIE E/O CLASSIFICHE DIVERSE E COMUNQUE NON ANALOGHE A QUELLE RICHIESTE DAL PRESENTE BANDO NON SARÀ CONSIDERATA, DI PER SE, SUFFICIENTE ALLA QUALIFICAZIONE ALLA GARA DOVENDO IL CONCORRENTE POSSEDERE OBBLIGATORIAMENTE I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 90 DEL D.P.R. 207/2010.

Il possesso dell'attestazione SOA (autocertificato in sede di domanda di partecipazione e successivamente verificato d'Ufficio da parte della Provincia di Perugia) o la produzione della documentazione a comprova dei requisiti previsti dall'art.90 del D.P.R. n.207/2010 determinerà in capo al concorrente gli effetti di cui all'art. 8 del presente Disciplinare di Gara.

L'istanza di partecipazione alla gara e le relative dichiarazioni sostitutive, necessarie e sufficienti alla partecipazione alla stessa, devono essere redatte preferibilmente utilizzando i modelli appositamente predisposti dalla stazione appaltante disponibili sul portale internet dell'ente, sezione ", Bandi di Gara" – sottosezione "Appalti di Lavori Pubblici" all'interno dello spazio dedicato alla singola procedura di gara e all'interno dei relativi file "zip" :

"Gara SUA A021
- Modulistica Competente"

Link alla pagina del portale internet ove è disponibile la modulistica di gara:
<http://www.provincia.perugia.it/sportelloonline/gareeappalti/appaltilavoripubblici>.

La pagina del portale internet ove è disponibile la modulistica di gara è raggiungibile anche attraverso l'apposito link in home page: "bandi di gara" ovvero "amministrazione trasparente".

La modulistica disponibile consta dei seguenti documenti:

- **Allegato1** – Concorrente singolo / Consorzio stabile;
- **Allegato2 + Allegato2a** – Associazione Temporanea d'Imprese/Consorzi/Geie di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), f) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con unite dichiarazioni sui componenti l'A.T.I./Consorzio/GEIE sulla base del modello allegato 2b;
- **Allegato2b** – per tutti i concorrenti (singoli o raggruppati), da compilare sempre ed in ogni caso (assenza delle cause ostative ex art. 38 del D. Lgs. N.163/2006 e s.m.i.);
- **Istruzioni per l'uso della Modulistica**
- **MODULO PER OFFERTA;**

N.B l'utilizzo della modulistica di cui sopra è fortemente consigliato al fine di evitare possibili errori od omissioni e conseguenti provvedimenti di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – quater del presente disciplinare di gara).

L'istanza di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte – a pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara) - dal legale rappresentante del concorrente singolo (nonchè da tutti gli altri soggetti dichiaranti indicati nella relativa modulistica), **ovvero**, nel caso di A.T.I. o consorzio e Geie non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o Geie (nonchè da tutti gli altri soggetti dichiaranti indicati nella relativa modulistica).

Nel caso di A.T.I. o consorzio o Geie già costituiti, dal legale rappresentante del capogruppo.

A detta istanza e relative dichiarazioni sostitutive, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

N.B. per tutto ciò che concerne l'utilizzo della sopra richiamata modulistica si fa rinvio anche alle "ISTRUZIONI PER L'USO DELLA MODULISTICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE APERTE" allegate alla modulistica disponibile sul portale internet dell'Ente.

(Qualora non venisse utilizzata l'apposita modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, la domanda di partecipazione dovrà comunque essere redatta in conformità alla medesima e contenere tutti gli elementi, dichiarazioni e sottoscrizioni ivi richiesti, a pena di esclusione, fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara).

- 2) In caso di avvalimento, il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA** propria e dell'impresa ausiliaria, le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m., di seguito elencate:
- a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi dell'impresa ausiliaria;
 - b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
 - c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali previsti all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
 - d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n.163 / 2006 e s.m.i., con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
 - f) il contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto **NOTA BENE: il contratto di avvalimento – sotto pena di esclusione** (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara) - **deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente quanto prescritto dall'art.88, primo comma, lett. a), b), c), del D.P.R. n.207/2013 e ss.mm.ii.;**
 - g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.38, lett. h), del D. Lgs. N.163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la Provincia di Perugia esclude il concorrente, escute la cauzione provvisoria e trasmette gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, dello stesso D. Lgs.;

3) La quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della cauzione provvisoria pari ad almeno il 2% dell'importo complessivo dei lavori comprensivo degli oneri e costi per la sicurezza e dei costi presunti della manodopera. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Nei confronti dei non aggiudicatari, la cauzione verrà svincolata subito dopo l'aggiudicazione definitiva (art. 75 D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.); Tale cauzione può essere prestata anche mediante atto di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993. E' altresì ammessa la costituzione della cauzione mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Perugia.

I contratti fideiussori e assicurativi **devono** essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con decreto ministeriale n. 123 del 12.03.2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11.05.2004.

Ai fini della semplificazione delle procedure i concorrenti sono abilitati a presentare la sola "Scheda tecnica 1.1" di cui al sopra richiamato decreto, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

In caso di raggruppamento temporaneo la cauzione deve menzionare i nominativi di tutti i concorrenti raggruppati o raggruppandi.

N.B. Si precisa che la cauzione provvisoria – fermo restandone l'importo come sopra determinato – deve garantire anche il versamento della sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D. Lgs. n.163/2006 stabilita dal bando di gara nella misura pari all'uno per mille dell'importo posto a base d'asta.

La Stazione Appaltante si riserva di escutere parzialmente la cauzione provvisoria al fine di incamerare le eventuale sanzioni irrogate e non pagate direttamente dai concorrenti nei termini assegnati. In tutti i casi nei quali la cauzione provvisoria venga parzialmente escussa i concorrenti dovranno provvedere – entro il congruo termine assegnato a tal'uopo dalla Stazione Appaltante - al reintegro della garanzia medesima fino alla concorrenza dell'importo originariamente costituito.

Il mancato reintegro della cauzione parzialmente escussa nei termini assegnati costituisce motivo di esclusione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 l'importo della cauzione provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto del 50%** per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, **la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000**. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo**, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo**, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Qualora le imprese certificate intendano avvalersi di tale benefici devono presentare in sede di documentazione amministrativa di gara, oltre alla cauzione provvisoria dell'1% dell'importo complessivo dei lavori (o nella misura percentuale eventualmente ulteriormente ridotta in forza del cumulo dei diversi benefici di cui sopra) da prestarsi con le modalità sopra stabilite, anche l'originale o una copia conforme della/e certificazione/i di cui trattasi in corso di validità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, potrà anche risultare dall'attestazione SOA.

In caso di associazione temporanea orizzontale, il beneficio viene applicato, in esame anche della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 44 del 27.09.2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2000, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero della dichiarazione di elementi significativi e correlati del sistema di qualità.

In caso di associazione temporanea verticale il beneficio viene applicato solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero della dichiarazione di elementi significativi e correlati del sistema di qualità. Qualora solo alcune imprese siano in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione di elementi significativi e correlati del sistema di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile;

Per le riunioni di concorrenti già formalmente costituite l'avvenuta costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio o GEIE deve essere provata con la produzione:

Per le associazioni temporenee:

- a) del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata;
- b) della procura conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico.

E' ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica;

Per i consorzi o GEIE:

- a) dell'atto costitutivo del consorzio o GEIE o di una copia autentica;
- b) della delibera dell'organo statuariamente competente o della dichiarazione del legale rappresentante che indichi l'impresa consorziata qualificata come capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

Si evidenzia che i files relativi alla suddetta modulistica allegati al presente disciplinare o scaricati a parte dal portale internet dell'Ente (files con estensione ".doc"), devono essere utilizzati stampandoli su fogli di carta bianca formato A4, nel loro formato originario, senza modifiche o manipolazioni sostanziali che ne alterino il contenuto (fatto salvo, naturalmente, il normale inserimento del testo mancante nei campi da compilare).

In caso di utilizzo di una modulistica obsoleta o di alterazioni del contenuto della stessa tali da comportare l'omissione anche di una soltanto delle dichiarazioni obbligatorie ivi contenute (previste a pena d'esclusione), la Provincia di Perugia declina ogni responsabilità in ordine agli eventuali provvedimenti di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara), che ne potranno conseguire. Qualora gli spazi predisposti risultino del tutto insufficienti, dovranno essere allegate dichiarazioni integrative, rese e sottoscritte anch'esse dal legale rappresentante, contenenti i dati non inseriti nei moduli per mancanza di spazio.

Tale documentazione deve essere inserita nella busta “A – Documentazione Amministrativa”.

Nella busta “B – Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione:

L'offerta economica (in bollo).

L'offerta economica consiste nell'indicazione della percentuale di ribasso unico offerto sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara.

Il valore del ribasso unico offerto deve essere espresso con un massimo di tre decimali: eventuali decimali ulteriori non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia di anomalia delle offerte e/o della conseguente aggiudicazione.

N.B. Ai sensi dell'Art.131 del D. Lgs. N.163/2006, il ribasso non si applica agli oneri per la sicurezza dei lavoratori che vengono quindi corrisposti integralmente all'appaltatore prescindendo dal ribasso offerto.

L'offerta deve essere redatta in carta legale o legalizzata **con marca da bollo da €. 16,00**. (si avvisa che in caso di presentazione di un'offerta economica priva dei suddetti requisiti di regolarità fiscale - ad esempio se mancante di marca da bollo - l'evasione della relativa imposta verrà tempestivamente segnalata all'Ufficio del Registro territorialmente competente per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni del caso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i.).

La percentuale di ribasso deve essere **espressa in cifre ed in lettere**. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere è ritenuto valido quello espresso in lettere, qualunque siano i motivi che hanno determinato tale discordanza.

L'offerta deve essere **sottoscritta** dal legale rappresentante del concorrente, in caso di concorrente singolo, ovvero, nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE. Nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti dal legale rappresentante del capogruppo.

Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

Detta offerta economica deve essere redatta avvalendosi preferibilmente dell'apposito modulo-offerta predisposto dalla stazione appaltante disponibile in allegato al presente disciplinare (qualora non venisse utilizzato il modulo-offerta predisposto dalla Stazione Appaltante, l'offerta dovrà comunque essere redatta in conformità al medesimo e contenere tutti gli elementi e requisiti sostanziali di cui al modulo-offerta allegato);

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto nelle due forme (cifre e lettere).

Non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni.

La busta “B”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente - la dicitura **“B - offerta economica”** e deve contenere esclusivamente l'offerta economica e null'altro.

*** *** ***

ART. 3-bis – SUBAPPALTO

NOTA BENE

L'offerente, ai fini della cessione dei lavori in subappalto, dovrà attenersi a quanto previsto in materia:

- dall'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni;
- dai principali atti di indirizzo/determinazioni/deliberazioni/linee guida/ecc. dell'AVCP;
- dai prevalenti e maggiormente consolidati orientamenti giurisprudenziali del Consiglio Di Stato;

In particolare, l'offerente dovrà indicare, all'atto dell'offerta:

- i lavori o le parti di opere rientranti nella Categoria Prevalente o nella/e eventuale/i cat. superspecializzata/e" ai sensi dell'art.37, comma 11, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. (c.d. "S.I.O.S.") di importo > 15% dell'importo dell'appalto, per le quali SIA in possesso delle relative qualificazioni (in proprio o in regime di R.T.I./avalimento), che intende subappaltare o concedere in cattimo entro la percentuale massima stabilita nel bando di gara in funzione della tipologia/entità dei lavori stessi.

Si precisa:

- che in caso di dichiarazione di subappalto effettuata per una quota di lavorazioni relative alla categoria prevalente (o S.I.O.S.>15%) superiore al massimo consentito dal bando di gara, la Commissione di gara interpretarà la dichiarazione di subappalto come valida e resa fin o alla concorrenza del limite massimo di quota subappaltabile consentito dalla legge e/o dal bando di gara, riservandosi in ogni caso la facoltà di richiesta di chiarimenti in merito al concorrente istante, sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra un carenza dei medesimi o altra causa di esclusione;
- che in caso di omissione della dichiarazione di subappalto in sede di domanda di partecipazione la Stazione Appaltante, sempre che il fatto non integri gli estremi di una causa di esclusione, considererà come non effettuata la dichiarazione medesima e non consentirà, in seguito, alcun subappalto;
- che e/o in caso di erronea e/o contraddittoria compilazione della dichiarazione di subappalto, la Commissione di gara si riserverà la facoltà di richiesta di chiarimenti in merito al concorrente istante, sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra una carenza dei medesimi o altra causa di esclusione;

Si precisa che in merito alla dichiarazione di subappalto la Stazione Appaltante, si riserva in ogni caso, la facoltà di richiesta di chiarimenti al concorrente istante previa assegnazione allo stesso di un congruo termine perentorio, sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra un carenza dei medesimi o altra causa di esclusione.

*** *** ***

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVE PROCEDURE

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata sulla base del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ex art.82 del D.Lgs. n. 163/2006, determinato, ai sensi del combinato disposto del 2° comma, lett.a), di quest'ultimo articolo e dell'art. 118 del D.P.R. 05.11.2010, n. 207, mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara opportunamente depurato dell'importo degli oneri/costi per la sicurezza e dei costi per la manodopera.

Al fine dell'individuazione delle offerte anormalmente basse verrà applicata la procedura prevista dall'art. 86, 1° comma, del D.Lgs. n. 163/2006 con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate incongrue ai sensi dell'art. 122, 9° comma, dello stesso Decreto.

N.B. La procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui all'art. 122, 9° comma, peraltro, non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci.

In tale ultimo caso la Stazione Appaltante, ai fini della valutazione di congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86, 3° comma, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le "giustificazioni" – nonché le eventuali ulteriori "precisazioni" nel merito delle giustificazioni stesse - di cui agli art. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.88, ult. comma, la Provincia di Perugia si riserva la facoltà di procedere anche contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante proceda a richiedere ai concorrenti ammessi le giustificazioni di cui agli art. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - necessarie ai fini della valutazione di congruità delle rispettive offerte, nonché le eventuali ulteriori precisazioni nel merito che dovessero essere ritenute necessarie, le giustificazioni e/o le precisazioni stesse dovranno essere fatte pervenire alla stazione appaltante, con ogni mezzo, **TASSATIVAMENTE entro e non oltre il termine perentorio indicato nella relativa richiesta (termini minimi di legge assegnabili per la produzione dei giustificativi: entro 15 giorni dalla richiesta per le "giustificazioni" ed entro ulteriori 5 giorni dalla richiesta per le "precisazioni", salvo la facoltà della S.U.A. di concedere termini più ampi)**, presso il seguente recapito "Provincia di Perugia", Ufficio Archivio, Via Palermo n. 106 – 06100 Perugia, in apposito plico sigillato, recante all'esterno: l'oggetto ed il numero della gara e la dicitura "giustificazioni di cui agli art. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..", oltre alla chiara indicazione del mittente.

Qualora tale documentazione non sia fornita nei termini decadenziali prescritti, si procederà senz'altro all'esclusione dalla gara del concorrente.

Non saranno ammesse richieste di proroga o eccezioni motivate da difficoltà o ritardi nella produzione delle giustificazioni o delle relative precisazioni di cui sopra, ancorché imputabili alla complessità dei relativi adempimenti.

Le modalità con le quali verranno, eventualmente, richieste ai concorrenti le giustificazioni e/o le relative precisazioni di cui agli art. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono le seguenti: tassativamente ed esclusivamente tramite fax o PEC, inviato al numero/recapito esattamente indicato dal concorrente nella propria domanda di partecipazione (domicilio eletto) così come specificatamente stabilito dal successivo art. 9 – terzo punto.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva l'applicazione del disposto di cui al dell'art. 86, 3° comma, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

*** *** ***

ART. 4 Bis – NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA

La Commissione di gara sarà nominata dall'Amministrazione aggiudicatrice secondo le vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e comunque sulla base di criteri predefiniti, mediante adozione di apposito provvedimento amministrativo.

*** *** ***

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara ha inizio nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel bando alla presenza del Presidente di gara, in seduta pubblica (salvo diversa previsione / rinvio / sospensione / revoca / annullamento, comunicate agli interessati tramite apposito avviso pubblicato sul portale internet dell'Ente con congruo anticipo).

Possono assistere alla gara: legali rappresentanti dei concorrenti, loro delegati, ovvero chiunque vi abbia interesse. Si precisa che la partecipazione alle operazioni di gara (eventuale formulazione di osservazioni, richiesta di inserimento a verbale di dichiarazioni etc..) sarà consentita esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, e che a tal fine i soggetti medesimi dovranno qualificarsi presso la Commissione di gara mediante esibizione di valido documento di identità e/o della delega in forma scritta da cui risulti la rispettiva legittimazione.

In tale 1^a seduta il Presidente della Commissione di gara:

- Procede alla verifica della correttezza formale e regolarità delle offerte, all'apertura dei plachi pervenuti previa constatazione dell'integrità dei relativi sigilli, all'apertura della busta "A – Documentazione Amministrativa", alla successiva verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e, in caso negativo, ad escluderli dalla gara;
- Verifica che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 hanno indicato di concorrere – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo esclude il consorziato dalla gara;
- Procede, quindi se del caso, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. N.163/2006 e fatte comunque salve le deroghe previste dall'art. 8 del presente disciplinare, al sorteggio del 10% dei

concorrenti ammessi, arrotondato all'unità superiore, nei cui confronti procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione di ordine speciale. A tale effetto il Presidente, previa temporanea sospensione della seduta di gara ed eventuale aggiornamento della stessa ad altra ora o giorno successivo, può disporre alternativamente:

- a) l'effettuazione d'ufficio, da parte della Commissione, degli opportuni riscontri con le risultanze dei dati in possesso delle competenti Autorità e/o da pubblici registri (A.V.C.P., C.C.I.A.A., etc.). In questo, caso la seduta di gara potrà essere sospesa solo per il tempo strettamente necessario alle attività di riscontro di che trattasi ed aggiornata dal Presidente ad altra ora successiva dello stesso giorno, previa comunicazione verbale in tal senso a tutti i presenti, senza bisogno di avviso pubblico di riconvocazione.
- b) di procedere a richiedere ai concorrenti sorteggiati la presentazione della documentazione con cui comprovare, **entro il termine perentorio di 10 giorni** dalla data della richiesta trasmessa esclusivamente via fax al numero specificatamente indicato dal concorrente nella propria domanda di partecipazione, il possesso dei requisiti (speciali) di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa previsti dal bando e dichiarati in sede di domanda di partecipazione alla gara;

N.B. Si precisa che nei casi previsti dal suddetto art.8 (terzultimo capoverso) il procedimento di verifica a sorteggio NON AVRÀ LUOGO e che pertanto si potrà procedere, direttamente nella prima seduta, all'apertura delle offerte economiche ed alla relativa aggiudicazione provvisoria - fatte salve ulteriori eventuali ipotesi di sospensione della gara.

Il procedimento per la verifica dei requisiti, ivi compresi i casi in cui non è previsto il sorteggio, è dettagliatamente disciplinato dal successivo art. 8.

- A seguito dell'eventuale sorteggio e del conseguente procedimento di verifica dei requisiti nel caso previsto dalla soprastante lettera b) del presente articolo, la seduta pubblica temporaneamente sospesa viene quindi riconvocata, sempre in seduta pubblica e presso la medesima sede, il giorno ed all'ora indicati mediante apposito avviso inserito – con congruo anticipo - nel portale internet dell'Ente all'indirizzo: www.provincia.perugia.it, sezione gare e appalti, sotto-sezione appalti di Lavori Pubblici, all'interno dello spazio virtuale dedicato alla singola procedura di gara;
- La seduta pubblica, inoltre, potrà essere temporaneamente sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo, anche al fine di consentire alla Commissione di gara di effettuare gli eventuali opportuni riscontri con le risultanze del Casellario delle Imprese qualificate, istituito presso l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, ex art. 8 del D.P.R. n. 207/2010.

Nella eventuale 2[^] seduta pubblica - ovvero nell'ambito della stessa 1[^] seduta, nei previsti casi in cui non risulti necessario procedere alla verifica a sorteggio, oppure quando, pur avendo avuto luogo il sorteggio il relativo procedimento di verifica venga effettuato d'ufficio dalla Stazione Appaltante a mezzo del Casellario delle Imprese qualificate (caso previsto dalla soprastante lettera "a" del presente articolo), il Presidente della Commissione di gara:

- dà comunicazione degli esiti delle verifiche e dei riscontri effettuati e procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione a comprova della veridicità delle dichiarazioni rese ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate, ovvero delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici;
- Procede, quindi, all'apertura della busta "**B - Offerta Economica**" dei concorrenti ammessi ed alla lettura e verbalizzazione dei ribassi percentuali offerti da ognuno ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio e della graduatoria provvisoria di gara.
- Verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che, sulla base alle dichiarazioni di cui all'art. 3, punto 1), del presente disciplinare di gara e/o di eventuali accertamenti eseguiti d'ufficio, sono fra loro in situazioni di controllo tali da comportare la imputabilità delle rispettive offerte ad un unico centro decisionale accertata sulla base di univoci elementi, e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
- L'aggiudicazione provvisoria è disposta a favore del concorrente che avrà presentato il maggior ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta, previa esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Dopo aver dato lettura, in seduta pubblica, dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse procedendo alla relativa contestuale verbalizzazione, la Commissione giudicatrice procede, in separata seduta riservata, all'effettuazione dei calcoli volti all'individuazione della soglia di anomalia, e, quindi, dell'aggiudicatario provvisorio.

In particolare, ai fini alla determinazione della soglia di anomalia e dell'esecuzione del relativo calcolo, si precisa che la Commissione procede come segue:

- a) viene formato l'elenco delle offerte ammesse, disponendole in ordine crescente dei ribassi;
 - b) viene calcolato il 10% del numero delle offerte ammesse e verrà arrotondato all'unità superiore;
 - c) vengono escluse fittiziamente dall'elenco un numero di offerte di minor ribasso pari al numero di cui al precedente punto b), nonché un numero di offerte di maggior ribasso pari al numero di cui al precedente punto b) (c.d. "taglio delle ali"); in presenza di più offerte che presentino la medesima percentuale di ribasso, collocate a cavallo della soglia di esclusione, queste vengono tutte escluse, ancorché ciò comporti il superamento del limite numerico di cui al richiamato punto b);
 - d) viene calcolata la media aritmetica dei ribassi delle offerte rimanenti dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al punto c), **con arrotondamento alla quinta cifra decimale**;
 - e) viene calcolato, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al precedente punto c), lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui al punto d), e, cioè, la differenza tra i tali ribassi e la suddetta media;
 - f) viene calcolata la media aritmetica degli scarti così ottenuti, **con arrotondamento alla quinta cifra decimale**;
 - g) viene sommata la media di cui al punto d) con la media di cui al punto f); tale sommatoria costituirà la soglia di anomalia (**arrotondata alla quinta cifra decimale**);
 - h) verranno considerate anomalie e quindi automaticamente ed effettivamente escluse tutte le offerte recanti ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia di cui al punto g) (**arrotondata alla quinta cifra decimale**).
- La procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui all'art. 122, 9° comma, non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci, in tale ultimo caso la Stazione Appaltante, in applicazione dell'art. n.86, 3° comma del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le giustificazioni di cui agli art. 86 e 87 dello stesso Decreto Legislativo.
 - Degli esiti delle operazioni di gara è data comunicazione d'ufficio a tutti i concorrenti ai sensi e nei termini di legge, con le forme e le modalità di cui all'ultimo periodo del presente articolo così come previsto anche dall'art. 9 del presente disciplinare avente ad oggetto: "regole applicabili alle comunicazioni";
 - l'Amministrazione aggiudicatrice ove dovesse, comunque, ravvisare ipotesi di anomalia per una o più offerte, si riserva ogni più ampia facoltà di sottoporre a verifica di congruità, in contraddittorio con le imprese interessate ai sensi degli artt. n. 87 e n.88, D.Lgs. n. 163/2006, le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art.86, 3° comma, D.Lgs. n. 163/2006; a tal fine la Commissione potrà richiedere di presentare, nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata (nonchè, nel termine perentorio di ulteriori 5 giorni dalla richiesta, le ulteriori "precisazioni" nel merito delle giustificazioni stesse). Se la risposta non perverrà in tempo utile o comunque non sarà ritenuta adeguata, la stazione appaltante annullerà l'aggiudicazione, escluderà la relativa offerta e assumerà conseguenti decisioni in merito.
 - Le eventuali giustificazioni/precisazioni validamente e tempestivamente prodotte da parte dei concorrenti ammessi che ne fossero stati richiesti (e fatto salvo il caso in cui ai sensi dell'art.88, ult. comma, la Provincia di Perugia proceda contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta), saranno esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante a cominciare dal concorrente che abbia presentato l'offerta di maggior ribasso (prima migliore offerta) e, in caso di esclusione di quest'ultimo, progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala, attraverso, eventualmente, il previo esame delle ulteriori giustificazioni integrative e/o aggiuntive richieste e prodotte ai sensi dei sopra citati artt. nn. 87 e 88 dello stesso decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. nonchè sulla base delle risultanze del relativo procedimento in contraddittorio. Ai sensi dell'art.88, comma 7, la Provincia di Perugia si riserva la facoltà di procedere anche contemporaneamente alla eventuale verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta;
 - La seduta di gara, oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo ad insindacabile giudizio del Presidente, salvo che nella fase di apertura delle buste "B – Offerta Economica".

In tal caso la data della successiva seduta della Commissione di gara verrà resa nota mediante apposito avviso inserito - con congruo anticipo - nel portale internet dell'Ente: www.provincia.perugia.it, sezione Bandi di Gara, sotto-sezione appalti di Lavori Pubblici, all'interno dello spazio dedicato agli avvisi procedure di gara, mentre nessun avviso sarà diramato nei casi di temporanea sospensione della seduta di gara tali da non comportare un differimento della stessa a data successiva (come, ad es., nel caso di aggiornamento dei lavori della Commissione con riconvocazione della seduta di gara ad ora successiva dello stesso giorno).

N.B. Sul portale della S.U.A. - Provincia di Perugia (indirizzo internet: www.provincia.perugia.it), sezione Sportello on line - "Gare e Appalti" – sottosezione "Appalti di Lavori Pubblici", all'interno dello spazio dedicato alle "Comunicazioni ex art. 79, del D. Lgs. N.163/2006", sarà possibile prendere conoscenza, subito dopo la conclusione delle operazioni di gara, del relativo risultato provvisorio comprendente i principali dati giuridici, economici e statistici della procedura, tra i quali: il numero degli offerenti, il numero degli ammessi e degli esclusi, il calcolo della soglia di anomalia (se applicabile), l'indicazione dell'aggiudicatario provvisorio e delle caratteristiche della reattiva offerta, l'indicazione del concorrente che segue in graduatoria, etc. (file: "aggiudicazione provvisoria").

Successivamente, nel rispetto della vigente normativa e come meglio indicato dall'art.9 del presente Disciplinare, verranno pubblicati sul portale internet del Comune per conto del quale la presente procedura viene espletata dalla S.U.A., l'ulteriore avviso di "aggiudicazione definitiva" (avente anche valore di avviso di post-information ex. art. 65, D. Lgs. n 163/2006, nonché di svincolo automatico delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari ex art. 75, comma 9, D. Lgs. n.163/2006) ed eventuali avvisi successivi all'aggiudicazione definitiva medesima, fermi restando gli ulteriori adempimenti in materia di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 dello stesso D.Lgs. nei confronti di tutti i concorrenti.

*** *** ***

ART. 6- MOTIVI DI ESCLUSIONE

Relativamente alla fase di ammissione alla gara, costituiscono motivi di esclusione:

- L'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda di partecipazione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara (procedimento di integrazione in sanatoria con sanzione pecuniaria) in quanto applicabile ai singoli casi di specie;
- il mancato rispetto del termine perentorio (previsto a pena di decadenza) per la presentazione dell'offerta;
- l'inosservanza delle forme/modalità di confezionamento del plico di invio e/o dei relativi sotto-plichi prescritte dal presente disciplinare ovvero l'irregolarità della chiusura del plico di invio o la non integrità dello stesso (e/o dei relativi sotto-plichi contenente l'offerta e la domanda di partecipazione), tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- la mancanza, all'interno del plico di invio, della separata sotto-busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica e soltanto quest'ultima ovvero il mancato inserimento dell'offerta economica nell'apposito sottoplico debitamente sigillato;
- **fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara (procedimento di integrazione in sanatoria con sanzione pecuniaria)**, la mancata presentazione, in tutto o in parte, dei documenti/dichiarazioni sostitutive indicati nel sopraffante Art. 3 paragrafo "Documentazione Amministrativa" punti 1), 2), 3), anche se dovuta al richiamo a documentazione allegata ad altra gara d'appalto che si tiene nella stessa seduta, ovvero la mancanza anche di un solo requisito di ammissione, accertata in base a quanto dichiarato negli allegati Modelli n.1 e n.2b (per il concorrente singolo) e n.2, n.2a e n.2b (per i concorrenti raggruppati) ovvero sulla base di successivi riscontri effettuati con le modalità di legge, anche d'ufficio e/o attraverso le risultanze del Casellario delle Imprese qualificate, istituito presso l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, ex art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 o di altre banche dati pubbliche (ad es. C.C.I.A.A., etc. (**e cioè**, NOTA BENE, anche nei casi in cui l'incompleta formulazione o l'omissione di alcune delle dichiarazioni obbligatoriamente richieste per la partecipazione alla gara, di cui alla modulistica scaricabile dal portale internet dell'Ente, sia determinato dall'utilizzo di una modulistica non pertinente al tipo di gara oppure obsoleta, scaricata, cioè, in data antecedente alla pubblicazione del bando di gara a cui si riferisce la domanda);

- fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara (procedimento di integrazione in sanatoria con sanzione pecuniaria) in quanto applicabile ai singoli casi di specie, l'inosservanza di anche una sola delle disposizioni e/o divieti di cui ai soprastanti art.1 ed art. 1-bis, e/o delle prescrizioni/divieti di cui alle normative ivi richiamate in materia di ammissibilità, requisiti minimi e condizioni di partecipazione alla gara, e segnatamente:
 - in caso di partecipazione in regime di avvalimento, la violazione di alcuna delle regole stabilite dal presente Disciplinare di gara e dall'art. 49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., ed in particolare l'inosservanza del disposto di cui ai commi 6° ed 8° dello stesso articolo (a pena di esclusione sia dell'avvalente che dell'ausiliario), fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa e gli ulteriori provvedimenti del caso;
 - in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs. n. 163/2006, la violazione di alcuna delle regole di partecipazione e/o divieti stabiliti in materia dagli artt. n.34, n.35, n.36, n.37 dello stesso Decreto Legislativo, nonché delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. qualora associazioni di tipo orizzontale e di quelle di cui all'art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale, a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppandi (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara);
 - in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese l'omessa indicazione della tipologia del R.T.I. medesimo tramite barratura dell'apposita casella (R.T.I. verticale, ovvero orizzontale, ovvero mista) **salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione (ad. es. da allegato atto costitutivo dell'R.T.I. o dichiarazione di intenti, etc..) o altra documentazione allegata** (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara);
 - in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di **tipo verticale**, l'omissione dell'indicazione delle **categorie** di qualificazione (o requisito/i) o tipologia di lavorazioni scorporabili che ciascuna impresa mandante intende assumere (e ciò a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppandi) **salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione (ad. es. da allegato atto costitutivo dell'R.T.I. o dichiarazione di intenti, etc..) o altra documentazione allegata** (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara);
 - in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di **tipo orizzontale o misto**, l'omissione dell'indicazione per ciascuna **categoria** di lavorazione delle **quote (in percentuale)** di partecipazione/qualificazione/esecuzione al R.T.I., rispettivamente, della Ditta mandataria/capogruppo e della/e mandante/i, (e ciò a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppandi), **salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione (ad. es. da allegato atto costitutivo dell'R.T.I. o dichiarazione di intenti, etc..) o altra documentazione allegata** (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara);
- la mancata costituzione della cauzione provvisoria, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte; la cauzione non conforme a quanto stabilito dall'art.75,comma 4, del D.Lgs 163/06; la cauzione prestata con modalità non consentite (l'art.75,comma 3 del D.Lgs 163/06, così come modificato dall'art. 28 del D.Lgs 169/2012) (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara). Nel caso di costituzione di cauzione di importo insufficiente in ipotesi di evidente errore formale (fatti comunque salvi i casi in cui l'importo della cauzione presenti un margine di errore per difetto - c.d. "scostamento" - di estrema tenuità/lievissima entità rispetto all'importo richiesto) la Stazione Appaltante può consentire **I'INTEGRAZIONE SENZA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA** della Cauzione presentata di importo Insufficiente, con regolarizzazione degli atti da eseguirsi tempestivamente entro il termine assegnato a pena di esclusione. N.B.: E' considerata di importo insufficiente anche la cauzione provvisoria presentata nella misura ridotta del 50% senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato. E' comunque consentito al concorrente di integrare la documentazione attestante il possesso della certificazione, se segnalata e sussistente e valida al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. (Il possesso potrà essere desunto dalla S.A anche

dall'attestazione SOA se prodotta, o d'ufficio, mediante visura del Casellario delle Imprese qualificate c/o la AVCP, se è stato dichiarato il possesso agli atti di gara).

- la mancata presentazione, nelle forme, nei termini e con le modalità stabilite dall'art.8 del presente Disciplinare di gara, della documentazione comprovante il possesso dei i requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa richiesti nel bando di gara dichiarati dai partecipanti in sede di domanda, **eventualmente** richiesta dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. (**verifica a campione mediante sorteggio**), fatte salve le ulteriori sanzioni ex art. 48, 1° comma del D. Lgs. n.163/2006).
- La mancata presentazione, entro il congruo termine perentorio assegnato (con le modalità di cui all'art. 9 del presente disciplinare), dei chiarimenti e/o integrazioni sulla documentazione presentata, eventualmente richiesti dalla Commissione di gara e/o dal RUP anche ai sensi dell'art. 46, primo comma, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. (c.d. "soccorso istruttorio");
- La mancata presentazione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai concorrenti delle DICHIAZIONI/INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI IN SANATORIA sulla documentazione presentata nelle ipotesi di mancanza/irregolarità /incompletezza prevista dagli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D. lgs. n.163/2006 (e di cui all'art. 6 - *quater* del presente disciplinare), ferma restando in tali casi l'applicazione delle sanzioni di legge nella misura determinata dal presente disciplinare (art. 6 – *quater*);
- fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara (procedimento di integrazione in sanatoria con sanzione pecuniaria) in quanto applicabile ai singoli casi di specie, la mancanza di almeno n.1 copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive allegate o dell'autentica della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime;
- Sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovino in qualsiasi altra condizione che, ancorchè non espressamente richiamata nel presente articolo o comunque negli atti di gara, sia comunque prevista come ostativa dalla normativa vigente applicabile alla presente procedura.

*** *** ***

ART. 6-bis - MOTIVI DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA

Relativamente alla fase di apertura delle offerte economiche, costituiscono motivi di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 – *quater* del presente disciplinare (procedimento di integrazione in sanatoria con sanzione pecuniaria) in quanto applicabile ai singoli casi di specie:

- L'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria;
- la busta "offerta economica" deve contenere esclusivamente l'offerta economica e null'altro (peraltro non determinerà l'esclusione dalla gara la presenza - all'interno della busta contenente l'offerta economica - di un'eventuale copia di documento di identità del sottoscrittore, comunque non richiesta in tale sede);
- l'offerta economica, qualora presentata avvalendosi di modulo-offerta diverso da quello predisposto dalla stazione appaltante, deve contenere i medesimi elementi e requisiti sostanziali di cui al modulo allegato o scaricabile dal Portale internet dell'Ente (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara);
- l'offerta economica, in bollo, deve essere completa in ogni sua parte e deve essere formulata e presentata nello stretto rispetto delle modalità indicate nel bando e nel presente disciplinare (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara);
- l'offerta economica deve contenere l'indicazione del ribasso percentuale offerto esattamente come sopra indicato;
- l'offerta economica deve essere **datata e sottoscritta** dal titolare o legale rappresentante del concorrente, esattamente come sopra indicato all'art.3 paragrafo "offerta economica" (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara);
- nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara);

- nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del capogruppo (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – quater del presente disciplinare di gara);
- nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – quater del presente disciplinare di gara);
- non sono ammesse offerte alla pari o in aumento;
- non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare o contenenti riserve e/o comunque difformi dalle presenti prescrizioni;
- l'offerta non potrà presentare correzioni, abrasioni e cancellature che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – quater del presente disciplinare di gara);
- l'offerta dovrà essere inserita nell'apposita busta sigillata e controfirmata sui lembo di chiusura e questa busta, contenente nient'altro che il modulo – offerta, dovrà, a sua volta, essere inclusa nel plico più grande (plico d'invio) contenente anche la busta relativa alla documentazione amministrativa di ammissione, come sopra meglio specificato;
- nel caso in cui la Provincia di Perugia accerti, sulla base di univoci elementi (sia mediante l'esame delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di istanza di partecipazione, sia a seguito di verifiche/approfondimenti effettuati d'ufficio ovvero di richiesta di chiarimenti ai concorrenti circa l'autonoma formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.), che le offerte di due o più imprese partecipanti alla medesima gara sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà (successivamente all'apertura delle offerte economiche) all'esclusione di tutte le rispettive offerte per violazione del principio di segretezza delle stesse;
- La mancata presentazione, entro il congruo termine perentorio assegnato ai concorrenti (con le modalità di cui all'art. 9 del presente disciplinare), dei chiarimenti sulla offerta economica presentata eventualmente richiesti dalla Commissione di gara, anche a titolo di "soccorso istruttorio";
- **sono fatte salve le cause di esclusione o inammisibilità dell'offerta comunque previste dal bando, dal presente Disciplinare o dalle altre norme applicabili alla presente gara, ancorchè non esplicitamente richiamate dagli atti di gara.**

NOTA MOLTO BENE:

NON COSTITUISCE MOTIVO DI ESCLUSIONE LA MANCATA INDICAZIONE DELL'IMPORTO DEI "COSTI INTERNI AZIENDALI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO", COMUNQUE DENOMINATI, ESSENDO I MEDESIMI GIA' RIGIDAMENTE PREDETERMINATI UNA TANTUM DALLA LEX SPECIALIS DI GARA NELLA PARTE IN CUI LI SPECIFICA, IN MODO SEMPRE SEPARATO ED ANALITICO, NELL'IMPORTO MINIMO INDICATO NEL BANDO DI GARA SOTTO LA VOCE "ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI NELLE SPESE GENERALI".

*** *** ***

ART. 6 ter – ULTERIORI IPOTESI DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Si avvisa, fin d'ora, che costituiranno specifici ed autonomi motivi di esclusione dalla gara:

- **la mancata presentazione**, nei termini (tassativamente entro e non oltre min. 15 gg. dalla ricezione della richiesta) nelle forme e con le modalità prescritte dal presente disciplinare (richiesta inoltrata esclusivamente a mezzo fax al numero indicato dal concorrente nella propria domanda di partecipazione), **delle "giustificazioni"** di cui agli art. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. **EVENTUALMENTE** richieste ai concorrenti ai fini della valutazione della congruità delle rispettive offerte;
- **la mancata presentazione**, nei termini (tassativamente entro e non oltre ulteriori min. 5 gg. dalla ricezione della richiesta) nelle forme e con le modalità prescritte dal presente disciplinare (anche in tal caso richiesta inoltrata esclusivamente a mezzo fax), delle successive ulteriori **"precisazioni"** nel merito delle giustificazioni stesse **EVENTUALMENTE** richieste ai concorrenti successivamente alle giustificazioni di cui al punto precedente.
- **il mancato, inesatto o tardivo, adempimento alla richiesta formulata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D. Lgs. n.163/2006, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati**

nonchè la mancata, inesatta o tardiva, regolarizzazione degli stessi, ivi compresa la mancata, inesatta o tardiva, regolarizzazione della cauzione provvisoria risultata di importo insufficiente o comunque irregolare.

*** *** ***

ART. 6 - *quater* – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DI INTEGRAZIONE IN SANATORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 38, COMMA 2-BIS, e 46, COMMA 1-TER, DEL D. LGS. n.163/2006 – casistica cause di esclusione immediata ed ipotesi di soccorso istruttorio con sanzione.

(disciplina introdotta dall'art. 39 del D.L. n. 90 del 24.06.2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito - con modificazioni - con Legge 11.08.2014, n.114).

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive necessarie alla partecipazione alla presente procedura, anche provenienti da soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, può essere sanata dal concorrente che vi ha dato causa (tranne nei casi di inadempimenti c.d. "irrimediabili" o "autoescludenti" di cui alla casistica sotto riportata) mediante successiva integrazione/regolarizzazione in sanatoria degli stessi nel termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante - max 10 gg - dietro pagamento di una SANZIONE PECUNIARIA DETERMINATA NELLA MISURA DELL'UNO PER MILLE DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA (comprensivo dei costi/oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso);

Il versamento della sanzione pecuniaria è garantito dalla cauzione provvisoria che la S.A. si riserva di incamerare immediatamente anche attraverso l'escusione parziale o totale della cauzione medesima (**c.d. "soccorso istruttorio"**).

In tutti i casi in cui La Stazione Appaltante dovesse ravvisare le suddette IPOTESI di mancanze/incompletezze/irregolarità essenziali degli elementi o delle dichiarazioni sostitutive, procederà, previa sospensione della seduta di gara o del relativo procedimento amministrativo, alla richiesta di documenti/dichiarazioni integrative in sanatoria, assegnando al concorrente/i un congruo termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate/chiarite o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nel caso in cui il suddetto concorrente non intenda invece ottemperare alla richiesta di "soccorso istruttorio" della S.A., ovvero nel caso di inutile decorso del termine perentorio assegnato per la sanatoria, il concorrente sarà escluso dalla gara (senza applicazione di alcuna sanzione);

In ogni caso il "soccorso istruttorio" non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito (generale o speciale) o condizione di partecipazione, mancante o non posseduto alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta ovvero di un documento necessario alla partecipazione alla procedura non costituito entro tale data. Invero, nell'ipotesi di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali dichiarati ma non posseduti si procederà all'incameramento della cauzione.

L'integrazione/regolarizzazione in sanatoria non sarà comunque consentita nei casi di inadempimenti essenziali irrimediabili o autoescludenti, nei quali, pertanto, la Stazione Appaltante procederà direttamente all'esclusione del concorrente (in tale caso senza applicazione di alcuna sanzione);

PRINCIPALI CASISTICHE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA DALLA GARA

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per "inadempimenti essenziali irrimediabili o autoescludenti" - che comportano quindi l'immediata esclusione dalla gara - si intendono i seguenti:

- Offerta tardiva (pervenuta oltre il termine perentorio stabilito dal presente bando);
- Offerte alla pari o in aumento, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare o contenenti riserve e/o comunque difformi dalle prescrizioni di cui al bando e al presente disciplinare;
- Mancanza dell'istanza di partecipazione o dell'offerta economica o mancata esplicitazione del valore del relativo ribasso percentuale;
- L'inosservanza delle modalità di confezionamento/chiusura del plico di invio e/o dei relativi sotto-plichi prescritte dal presente disciplinare o la non integrità degli stessi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte (ad es. plico gravemente lacerato; oppure offerta economica non contenuta in apposito separato sottoplico sigillato; oppure mancata sigillatura del plico generale e delle

buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscono l'apertura senza lasciare segni di manomissione);

- La mancata indicazione sul plico esterno generale (plico di invio) del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- Apposizione sul plico esterno generale (plico di invio) di una indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- Mancata effettuazione – laddove previsto dal bando – della presa visione obbligatoria dei luoghi (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara dell'attestazione di presa visione, in quei casi in cui il sopralluogo è stato comunque effettuato, non comporta alcuna sanzione né la necessità di richiesta di regolarizzazione).
- Sussistenza effettiva delle cause di esclusione dell'art.38 *et similia* (esistenza della procedura fallimentare; sussistenza dell'interdizione antimafia; sussistenza di condanne definitive ostative; etc...) accertata dalla stazione Appaltante anche in via incidentale;
- **Mancato possesso in capo al concorrente singolo/R.T.I./impresa ausiliaria – alla data di scadenza stabilita per la utile presentazione delle offerte – dei requisiti di ordine generale o speciale (SOA) richiesti dal bando di gara o dal presente disciplinare per la partecipazione alla procedura.**
- La mancata costituzione **entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta della cauzione provvisoria** (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara della cauzione provvisoria comunque costituita prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile dietro pagamento della sanzione pecuniaria come sopra esplicato, così come la irregolarità/insufficienza della stessa).
- L'omesso o insufficiente versamento - **qualora dovuto – del contributo in favore dell'A.N.A.C. entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta** (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara dell'attestazione del versamento comunque effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile dietro pagamento della sanzione pecuniaria come sopra esplicato, così come il pagamento comunque effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara seppure seguendo modalità diverse da quelle impartite dall'Autorità stessa).
- **la mancata eventuale dichiarazione di subappalto del 100% delle categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili indicate dal bando di gara e dal presente disciplinare come cat. "a qualificazione obbligatoria" non possedute in proprio dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni, ancorché lo stesso sia qualificato nell'ambito della categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto;**
- La mancata manifestazione di volontà di ricorso all'istituto dell'R.T.I. o dell'avvalimento; fermo restando che nel caso in cui detta volontà risulti invece comunque effettivamente manifestata, potrà trovare applicazione l'istituto del soccorso istruttorio per sanare la eventuale **mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei rispettivi elementi/dichiarazioni sostitutive**;

Si precisa, in ordine all'interpretazione degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D. Lgs. n.163/2006 la Provincia di Perugia aderisce all'orientamento espresso dall'A.N.AC. nella propria Determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015 recante: "*Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46. comma 1-ter del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii*".

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.

Resta ferma l'applicabilità dell'art. 46, primo comma, del D. LGS. n.163/2006 (richiesta di chiarimenti/integrazioni in ordine a documenti/certificati/dichiarazioni a titolo di "soccorso istruttorio" senza applicazione di alcuna sanzione) in tutti quei casi in cui le eventuali irregolarità/mancanza/incompletezza delle autodichiarazioni rese dal concorrente per l'ammissione alla gara - pur non qualificandosi come essenziali - siano ritenute comunque indispensabili dalla S.A. al fine di una celere e certa verifica delle stesse in ossequio al generale principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

*** *** ***

ART. 7 - PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311.

Termini per la presentazione di ricorso al TAR Umbria: 30 giorni decorrenti come indicato dall'art. 245, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, previa eventuale comunicazione di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006 da parte del concorrente alla Stazione Appaltante (informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale).

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Stazione Appaltante in intestazione.

*** *** ***

ART. 8 – VERIFICA DEI REQUISITI –

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. N.163/2006 e s.m.i., i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel bando di gara, dichiarati dai partecipanti, saranno verificati a campione prima di procedere all'apertura delle offerte economiche presentate. A tale scopo si chiederà la presentazione della documentazione relativa ad un numero di offerenti pari al 10% di quelli complessivamente ammessi, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico.

Ai fini della determinazione del numero e dell'individuazione delle imprese da sorteggiare, non si terrà peraltro conto delle imprese ammesse che risultino in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per la categoria/classifica indicata dal bando (per aver autocertificato tale circostanza o allegato l'attestazione SOA in semplice fotocopia ovvero in seguito ad accertamento eseguito d'ufficio), dovendosi le stesse intendere a tutti gli effetti in possesso dei prescritti requisiti di idoneità. Parimenti non si terrà conto delle imprese sprovviste di attestato SOA che abbiano volontariamente allegato, a comprova del possesso dei requisiti tecnico – economici richiesti e dichiarati, ai sensi dell'art.28 del D.P.R. n.34/2000, idonea documentazione conforme a quanto indicato nel presente articolo.

La documentazione che dovrà essere presentata in caso di sorteggio, è tassativamente quella indicata dal D.P.R. n. 207/2010 come specificata dalle Circolari Ministero dei LL.PP. n.182/400/93 del 01/03/2000, e n.823/400/93 del 22/06/2000 (aventi ad oggetto indicazioni interpretative ed operative in ordine al medesimo D.P.R. n. 207/2010), cui si fa rinvio.

Si precisa che, ai fini della dimostrazione di eventuali lavori eseguiti in proprio, o eseguiti per conto di committenti privati, dovrà essere esibita la documentazione di cui all'art. 86, 5° comma, del citato D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di A.T.I. ogni impresa deve presentare la propria documentazione.

Per le Imprese di altro Stato dell'Unione Europea, non residenti in Italia, la prova del possesso dei requisiti potrà essere fornita mediante documentazione equipollente a quella richiesta alle Imprese residenti in Italia, prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

Tutti i documenti devono essere prodotti dagli offerenti in originale, ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n.445/2000. Per i documenti i cui originali siano conservati o rilasciati da Pubbliche Amministrazioni e per la documentazione fiscale, è ammessa altresì la presentazione di copie semplici corredate di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare o legale rappresentante, asseverante la conformità agli originali, corredata da fotocopia di un documento di identità del dichiarante (art.19 del D.P.R. n.445/2000).

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara dovrà essere fatta pervenire, con ogni mezzo, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, alla stazione appaltante presso il seguente recapito "Provincia di Perugia", Ufficio Archivio, Via Palermo n. 106 – 06100 Perugia, in apposito plico sigillato, recante all'esterno l'oggetto ed il numero della gara e la dicitura "documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa", oltre all'indicazione del mittente.

Non saranno ammesse richieste di proroga o eccezioni motivate da difficoltà o ritardi nel reperimento della documentazione di cui sopra, ancorchè imputabili alla complessità dei relativi adempimenti.

Qualora tale documentazione non sia fornita nei termini sopra prescritti, ovvero non confermi le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ed all'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 48, comma 1°, del D. Lgs. N.163/2006.

La stessa documentazione verrà richiesta a mezzo fax/PEC inoltrato dalla Provincia di Perugia al numero/recapito esattamente e specificatamente indicato dal concorrente in sede di domanda di

partecipazione alla gara (domicilio eletto), entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario (provvisorio) ed al concorrente secondo classificato nella graduatoria provvisoria di gara, qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti già sorteggiati in sede di gara ovvero tra i concorrenti in capo ai quali sia stato già verificato, anche d'ufficio, il possesso dei predetti requisiti.

Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, si applicheranno le suddette sanzioni e si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia delle offerte ed alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria.

N.B. Si precisa che nei seguenti casi NON si procederà alla verifica a sorteggio in sede di gara:

- qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci;
- qualora tutte le imprese offerenti risultino - sulla base delle autocertificazioni (ovvero delle attestazioni/documentazioni aggiuntive eventualmente e facoltativamente prodotte unitamente alla documentazione amministrativa di ammissione alla gara) rese in sede di domanda di partecipazione (dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) dell'Art.3 del Disciplinare di Gara e/o dei successivi riscontri effettuati d'ufficio - in possesso di attestato di qualificazione in corso di validità rilasciata da una SOA autorizzata per la/e categoria/e indicata/e dal bando quale requisito della capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa. La Stazione Appaltante si riserva di accertare e/o verificare anche d'ufficio il possesso della attestazione SOA in capo ai concorrenti, attraverso gli opportuni riscontri con le risultanze del Casellario delle Imprese qualificate, istituito presso l'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici, ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. Resta tuttavia impregiudicata la facoltà di allegare copia della attestazione SOA eventualmente posseduta dal concorrente, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
- qualora tutte le imprese sprovviste di attestazione di qualificazione SOA abbiano volontariamente allegato all'offerta idonea documentazione a comprova dei requisiti tecnico – organizzativi dichiarati;

Nei casi sopra menzionati, pertanto, si potrà procedere direttamente nella prima seduta indicata dal bando di gara all'apertura delle offerte economiche ed alla relativa aggiudicazione provvisoria, salvo il verificarsi di ulteriori eventuali ipotesi di sospensione.

La Commissione di gara, tuttavia, potrà in ogni caso, ove lo ritenga necessario ed opportuno, effettuare in sede di gara verifiche, anche a campione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, anche con riferimento ai requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. N.163/2006, e/o richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata, assegnando, eventualmente, un congruo termine perentorio al concorrente, con o senza previa sospensione della seduta di gara a seconda dei casi.

In tali casi, come previsto dall'art. 5 del presente Disciplinare, l'apertura dell'offerta economica potrà essere rimandata ad apposita seduta successiva, la cui data verrà resa nota mediante apposito avviso inserito – con congruo anticipo – nel portale internet dell'Ente all'interno della sezione dedicata alle gare e appalti di lavori pubblici, sotto-sezione "avvisi".

*** *** ***

ART. 9 – REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 77 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. si specifica che tutte le comunicazioni ai concorrenti, inerenti la presente procedura di gara e di cui all'art. 79 dello stesso Decreto, saranno effettuate ai concorrenti con le seguenti modalità:

- Le comunicazioni e le richieste ai concorrenti eventualmente sorteggiati ex **art. 48, 1° comma, D. Lgs. n.163/2006** verranno effettuate esclusivamente a mezzo fax/PEC al numero/recapito esattamente e specificatamente indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto);
- Parimenti, le comunicazioni e le richieste all'aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria di cui **art. 48, 2° comma, D. Lgs. n.163/2006**, verranno effettuate esclusivamente a mezzo fax/PEC al numero/recapito esattamente e specificatamente indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto);

- **La eventuale richiesta agli offerenti ammessi delle giustificazioni** di cui agli art. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. verrà effettuata esclusivamente a mezzo fax/PEC al numero/recapito specificatamente ed esattamente indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto). Tali giustificazioni, eventualmente richieste ai concorrenti, dovranno essere fatte pervenire, con ogni mezzo, tassativamente entro e non oltre il termine perentorio assegnato (termine minimo di legge: almeno di 15 giorni dalla richiesta per le giustificazioni ed almeno 5 giorni dalla richiesta per le precisazioni), alla stazione appaltante presso il seguente recapito “Provincia di Perugia”, Ufficio Archivio, Via Palermo n. 106 – 06100 Perugia, in apposito plico sigillato, recante all'esterno l'oggetto ed il numero della gara, il relativo codice C.I.G. e la dicitura “giustificazioni di cui agli art. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..”, oltre alla chiara indicazione del mittente e dei relativi recapiti, anche telefonici e fax.
Non saranno ammesse richieste di proroga o eccezioni motivate da difficoltà o ritardi nella produzione delle giustificazioni / precisazioni di cui sopra, ancorché imputabili alla complessità dei relativi adempimenti. Qualora tale documentazione non sia fornita nei termini prescritti, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente.
- **Le eventuali richiesta ai concorrenti di chiarimenti o integrazioni** sulla documentazione presentata (c.d. “soccorso istruttorio”), assegnando, eventualmente, un congruo termine perentorio per la relativa produzione, con o senza previa sospensione della seduta di gara, verranno effettuate esclusivamente a mezzo fax/PEC al numero/recapito esattamente e specificatamente indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto). **Qualora tale documentazione non sia fornita nei termini prescritti, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente.**
- **Le eventuali richieste ai concorrenti di INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI IN SANATORIA** sulla documentazione presentata nelle ipotesi di mancanza/irregolarità /incompletezza di cui agli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D. Lgs. n.163/2006, ai sensi dell'art.6 – *quater* del presente disciplinare, assegnando un congruo termine perentorio per la relativa produzione (max 10 giorni), con o senza previa sospensione della seduta di gara, verranno effettuate esclusivamente a mezzo fax/pec al numero/recapito esattamente indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto). Qualora tale documentazione non sia fornita nei termini prescritti, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di legge nella misura determinata dal presente disciplinare;
- **La comunicazione ai concorrenti in ordine ad eventuali differimenti della data prevista per l'espletamento della gara** sarà effettuata, con congruo anticipo, mediante pubblicazione di apposito avviso inserito nel portale internet (profilo di committente) della Provincia di Perugia al seguente indirizzo internet: www.provincia.perugia.it, sezione “Bandi di gara” – sottosezione “Appalti di Lavori Pubblici”, all'interno dello spazio dedicato agli avvisi;
- **Le comunicazioni relative alla convocazione delle eventuali ulteriori sedute pubbliche della Commissione di gara successive alla prima** (a seguito del verificarsi dei casi di rinvio/sospensione/aggiornamento a data successiva previsti dal presente disciplinare) verranno resi noti mediante apposito avviso inserito – con congruo anticipo - nel portale internet dell'Ente: www.provincia.perugia.it, sezione gare e appalti, sotto-sezione appalti di Lavori Pubblici, all'interno dello spazio dedicato agli avvisi sulle procedura di gara, fatti salvi i casi di sospensione temporanea di cui all'art. 5 del presente disciplinare, per i quali non è prevista la pubblicazione di alcun avviso;
- **Le formali comunicazioni ai candidati e/o offerenti esclusi, di cui all' art. 79, comma 5, lett. b), D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. , verranno effettuate, entro 5 giorni dall'esclusione (decorrenti dalla data di trasmissione del verbale di aggiudicazione provvisoria al Dirigente del Servizio Affari Generali da parte della Commissione di gara), in via ordinaria a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o a mezzo Fax c/o i recapiti specificatamente ed esattamente indicati dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto);** Nei casi in cui tali comunicazioni vengano effettuate, in via straordinaria, a mezzo posta o notificazione (ai sensi dell'art. 79 comma 5-bis, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.), nello stesso termine della avvenuta spedizione è data comunicazione agli interessati, alternativamente, a mezzo di posta elettronica (anche non certificata) o a mezzo fax. L'E-mail o il fax, saranno inoltrati esclusivamente ai recapiti specificatamente ed esattamente indicati dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto);
- **Le formali comunicazioni nei confronti di tutti i concorrenti partecipanti alla gara ai sensi e per gli effetti all'art. 79, comma 5, lett.a), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., saranno effettuate**

dal Comune per conto del quale è esperita la presente procedura di gara nei termini e modalità di Legge;

- Le comunicazioni di cui al precedente punto indicheranno la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui all'art.11, comma 10°, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- Per le pubblicazioni in ordine: all'esito delle operazioni di gara, alla relativa aggiudicazione definitiva, all'intervenuta efficacia della stessa, nonchè all'avviso di post-information avente anche funzione di svincolo automatico delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari (art. 75, comma 9, D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) si rinvia a quanto stabilito dall'art. 5, ultimo periodo, del presente disciplinare (**si ricorda che, in ogni caso, notizia dell'aggiudicazione PROVVISORIA sarà data mediante avviso inserito nel portale internet della Provincia di Perugia – Stazione Unica Appaltante al seguente indirizzo internet: www.provincia.perugia.it, sezione “Bandi di gara” – sottosezione “Appalti di Lavori Pubblici”, all'interno dello spazio dedicato alle “Comunicazioni ed esiti di gara” (file: “aggiudicazione provvisoria”);**)

Poichè l'inserimento dell'avviso di cui sopra nel sito internet della Stazione Unica Appaltante avrà valore di svincolo automatico delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari (art. 75, comma 9, D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.), si precisa che gli atti di fidejussione presentati in allegato alle offerte ed automaticamente svincolati, non saranno restituiti.

*** *** ***

ART. 10 – INFORMAZIONI D. LGS. N. 196 DEL 30.06.2003

Informativa ex art.13 d.lgs. 06.2003, n.196.

Ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, la Provincia di Perugia illustra di seguito, anche per gli altri soggetti a ciò tenuti, come verranno utilizzati i dati personali attinenti i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla gara per l'appalto dei lavori e quali sono i diritti spettanti in questo ambito ai soggetti stessi.

I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto, ed utilizzati per l'espletamento da parte della Provincia di Perugia delle connesse funzioni istituzionali, ed in particolare al fine di realizzare l'opera pubblica o di effettuare la fornitura o il servizio oggetto del presente bando.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l'utilizzo di procedure manuali, informatizzate, telematiche ed avverrà presso gli uffici della Provincia di Perugia.

Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere forniti

Al personale interno dell'amministrazione interessato al procedimento di gara;

Al concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi del T.U. D. Lgs. 267/2000 e della Legge 241/1990 e s.m.i., nonchè della normativa regionale vigente in materia di accesso;

Ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione quali l'Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, l'Ufficio del Registro, l'Agenzia dell'Entrate etc ed essere diffusi mediante pubblicazione all'Albo, via Internet, Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale della Regione Umbria etc.

La comunicazione e diffusione avverrà comunque nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti.

Ai fini sopra indicati dovranno essere raccolti e trattati “dati giudiziari” come definiti nell'art.4 del D.Lgs 30.06.2003, n.196. Tali dati possono essere oggetto di trattamento ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. I dati potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici e privati nell'ambito dell'applicazione della normativa in materia di accesso nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti.

Con riguardo agli atti da pubblicarsi sull'Albo Pretorio della Provincia, così come in ogni altro caso di pubblicazione obbligatoria, si avrà cura di eliminare ogni riferimento a dati di natura sensibile che riguardano i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla gara per l'appalto dei lavori quando esso non sia strettamente necessario.

Informiamo i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla gara che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara, e che l'eventuale mancato conferimento può, pertanto, comportare l'esclusione dalla procedura di gara medesima.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Perugia con sede in Piazza Italia 11, nella persona del Presidente pro-tempore.

Qualora i soggetti di cui sopra intendano far valere i diritti così come previsti dall'art.7 del d.lgs.n.196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento, la

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, potranno rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati: **Dirigente del Servizio Stazione Appaltante, Dott. Stefano Rossi** (tel. 075/36811).

I moduli per la relativa istanza potranno essere reperiti presso gli "Sportelli per il Cittadino" della Provincia di Perugia di: Perugia Piazza Italia,11; Foligno Piazza Della Repubblica,10; Spoleto Via Dei Filosofi,89; Bastia Umbra Piazza Cavour,19; Città di Castello Corso Cavour 5; Umbertide Piazza Caduti del Lavoro.

*** *** ***

ART. 11 - AVVERTENZE, INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E DISPOSIZIONI FINALI

1) E' facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax/PEC al numero/recapito indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione (domicilio eletto) ai sensi di legge, anche assegnando un termine perentorio per la loro produzione sotto pena di esclusione.

2) La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta. Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo, salvo che la relativa offerta non sia valutata conveniente e congrua. E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

3) Nel caso che siano state presentate più offerte fra loro uguali ed esse risultino le più vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico, a norma dell'art. 77, comma 2 del R.D. 827/1924. Della data e sede del sorteggio è data pubblica comunicazione – con congruo anticipo – mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale internet della Stazione Appaltante.

4) Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento.

5) L'offerta è valida e vincolante per il periodo di tempo indicato nel bando di gara e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. La cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del d. Lgs. N.163/2006 e s.m.i., prodotta a corredo dell'offerta, deve avere una validità temporale in ogni caso non inferiore alla validità dell'offerta stessa, pena l'esclusione.

6) La Scrivente Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, o di rinviarne la data, o di non procedere all'aggiudicazione definitiva senza che i concorrenti possano accampare diritto alcuno.

7) Sono considerate nulle e pertanto non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi alle presenti prescrizioni.

8) Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

9) L'offerente, sotto pena di esclusione, ai fini della cessione dei lavori in subappalto, dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni nonché dei principali atti di indirizzo dell'AVCP in materia; dovrà in particolare indicare, all'atto dell'offerta, in lavori o le parte di opere che intende subappaltare (entro la percentuale massima stabilita nel bando di gara), nonché quelle per cui corre l'eventuale obbligo di subappalto, nel caso di lavorazioni di cui all'art. 1 della Legge n. 46/90. L'offerente dovrà, altresì, dichiarare, sotto pena di esclusione, le eventuali categorie, diverse dalla prevalente, previste dal Bando di gara come categorie a "qualificazione obbligatoria" (ovvero nei casi di presenza di "S.I.O.S."), che intende subappaltare o concedere in cottimo – in tutto o in parte – per mancanza delle specifiche qualificazioni. Si precisa che in caso di dichiarazione di subappalto effettuata per una quota di lavorazioni relative alla categoria prevalente superiore al massimo consentito dal bando di gara, la Commissione di gara interpreterà la dichiarazione di subappalto come valida e resa per il limite massimo di quota subappaltabile consentito dalla legge e/o dal bando di gara, riservandosi in ogni caso la facoltà di richiesta di chiarimenti in merito al concorrente istante, sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra un carenza dei medesimi o altra causa di esclusione.

10) L'aggiudicazione all'impresa sarà condizionata agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo n. 490/1994, in esito ai quali dovrà risultare la insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i..

11) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto della presente gara d'appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro nazionale per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali edili ed affini e negli accordi locali, integrativi dello stesso, in vigore al tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, e se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci. Gli obblighi di che trattasi vincolano l'impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti ed anche se receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dalla dimensione dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

12) L'impresa è responsabile, in rapporto con la scrivente stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui alla lettera che precede da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato

autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Scrivente Stazione Appaltante;

13) L'inottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti numeri 11) e 12), accertata dalla scrivente Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, verrà comunicata all'Impresa e, se del caso, anche al summenzionato Ispettorato, ovvero si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, o alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi non osservati. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall'Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato l'integrale adempimento degli obblighi di che trattasi. Relativamente alle detrazioni ed alle sospensioni dei pagamenti, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla scrivente Stazione Appaltante, né avrà titolo alcuno al risarcimento dei danni.

14) L'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di cui all'art.116 del D.Lgs. n.163/2006.

15) La partecipazione alla gara comporta, da parte dell'Impresa, la totale e incondizionata accettazione delle norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare di Gara, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti gli elaborati progettuali.

16) La Provincia di Perugia si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, così come dagli altri concorrenti, in ordine al possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Si precisa che le dichiarazioni mendaci incorranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. La stazione appaltante, in particolare, si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare anche d'ufficio controlli anche a campione sui concorrenti e loro eventuali subappaltatori in ordine al possesso ed alla permanenza di tutti i requisiti di ordine generale e speciale di partecipazione alla presente procedura (ad es. visure c/o il Casellario delle imprese qualificate SOA (anche c/o la sez. "ANNOTAZIONI riservate SUGLI OPERATORI ECONOMICI"), c/o Tribunale – Sezione Fallimentare – del luogo di residenza della società dirette ad accertare che confronti della società non è in corso un procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; visure dirette ad accertare la valida iscrizione presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri dello Stato di provenienza con l'indicazione della specifica attività della società con l'annotazione che nulla osta ai sensi della L.575/65 e successive modifiche (antimafia) e che non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata; verifiche in ordine alla composizione societaria ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/9 e/o in ordine a cessione/acquisizione/affitto del ramo d'azienda/atto costitutivo della Società concorrente; ricostruzione storica delle cariche sociali nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando nonché acquisizione idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale, etc.);.

17) Si specifica che ai sensi dell'art.77 – bis del D.P.R. n.445/2000, introdotto dall'art. 15 della L. 16/01/2003, n.3, tutte le certificazioni a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'ammissione alla gara sono integralmente sostituite dalle autodichiarazioni correlate all'istanza di ammissione. Pertanto, salvo diversa espressa indicazione contenuta nel bando o nel disciplinare di gara, non è richiesta ai concorrenti la produzione di certificazioni o documentazione aggiuntiva per la dimostrazione di tali requisiti (vedasi anche l'art. 74, comma 6, del del D.Lgs. n.163/2006).

18) Si precisa che in luogo delle predette dichiarazioni, i concorrenti possono comunque – facoltativamente - presentare le documentazioni e/o attestazioni relative alla comprova, in tutto o in parte, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal presente disciplinare nei casi in cui detti atti/documenti non rechino espresso divieto di essere utilizzati nei confronti della P.A. (come ad. es. la fotocopia dell'attestazione SOA) e che verrà applicato il disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui le dichiarazioni rese non siano confermate, la Stazione Appaltante procede:

- All'escussione della cauzione provvisoria;
- Alla segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11;
- All'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritieri
- Ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la gara, alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione;

19) l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti e sulle consorziate esecutrici sia in fase di gara sia prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario dell'appalto.

20) L'accertamento dei dati giudiziari nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 38 del Codice dei contratti che possono determinare l'esclusione dalla gara e l'impossibilità a stipulare il contratto sarà comunicato tramite lettera inviata via fax / PEC al numero/recapito indicato dall'operatore economico per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge 241/90.

21) L'Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, o in caso di documentazione antimafia c.d. atipica, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del

concorrente, alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione, previa verifica dell'eventuale offerta anomala.

22) La Stazione Appaltante, verificherà in capo all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, il possesso di valida certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla quale risulti la relativa regolarità contributiva/previdenziale e fiscale.

23) L'esito negativo dei suddetti accertamenti comporterà la revoca dell'affidamento così come previsto dalla legge.

24) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, **sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario**, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del coordinamento per la sicurezza **alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario**.

25) L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico/speciale e/o generale, o in caso di documentazione antimafia c.d. atipica, dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del coordinamento per la sicurezza alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario;

26) saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che, nell'esecuzione di precedenti contratti con la Provincia di Perugia si siano resi colpevoli di negligenze o malafede, ovvero nei cui confronti siano stati accertati ritardi addebitabili agli operatori stessi ovvero che si sia provveduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del contratto per inadempimento degli stessi nei limiti dell'art. 38 comma 1 lettera f) del codice dei contratti;

27) verranno escluse dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte (art.75 del R.D. 23/5/1924 n. 827), salve ulteriori sanzioni, gli operatori economici concorrenti fra i quali risultino esistenti forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C. o situazioni di collegamento non dichiarate e/o di collegamento sostanziale quali ad esempio la comunanza del legale rappresentante / titolare / amministratori / soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti;

28) L'aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario anche in dipendenza dell'accettazione o meno dell'offerta da parte della stazione appaltante, mentre impegnerà la stazione appaltante solo dopo che sarà stata adottata la determinazione di aggiudicazione definitiva. Il concorrente che risulti provvisoriamente aggiudicatario resta pertanto vincolato e qualora si rifiuti di stipulare il contratto gli verrà incamerata la cauzione provvisoria prestata, fatte salve ulteriori azioni.

29) L'aggiudicazione definitiva è disposta con Determinazione Dirigenziale. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque sospesa e subordinata al positivo esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, sulla veridicità delle dichiarazioni rese per l'ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e modi di legge (art.11 D. Lgs. n. 163/2006).

30) L'aggiudicatario deve garantire in corso d'opera il permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

31) Ai sensi dell'art. 34, comma 35°, della Legge 17 dicembre 2012, n. 22, le eventuali spese per la pubblicazione del bando di gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nei soli casi di appalti di Lavori Pubblici di importo a base d'asta superiore ad € 500.000,00), dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

32) I rapporti tra le parti saranno definiti con contratto stipulato in forma pubblico-amministrativa, con sottoscrizione elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con spese di registrazione a carico del soggetto aggiudicatario.

33) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

34) Le spese contrattuali, ivi comprese quelle per la registrazione e gli oneri fiscali relativi all'appalto, ad eccezione dell'IVA, sono a carico dell'aggiudicatario e saranno determinate e liquidate secondo le disposizioni dell'art. 8 del Capitolato Generale approvato con D. M. 19.04.2000, n. 145.

35) Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a produrre, nel termine fissato dalla Stazione appaltante, la documentazione prevista per la stipula del contratto. Ove, nel predetto termine, non abbia ottemperato a quanto richiesto ovvero non si presenti alla stipula del contratto, sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e nei suoi confronti si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, oltre che all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

36) I certificati/attestati ed i documenti di ammissione presentati dai non aggiudicatari, possono essere restituiti – salvo le eccezioni di cui appresso - con richiesta e spese a loro carico, pertanto l'impresa interessata alla restituzione, dovrà, **in data successiva** all'aggiudicazione dell'appalto, inviare apposita richiesta allegando apposita busta già indirizzata alla ditta stessa e recante idonea affrancatura. In particolare si precisa che:

- Tutti i documenti e certificati presentati dall'aggiudicatario e dal secondo classificato sono trattenuti dalla Stazione Appaltante.
- Trascorsi 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione degli esiti di gara senza che le imprese abbiano proceduto al ritiro si procederà all'archiviazione.
- Gli atti di fidejussione presentati dai non aggiudicatari in allegato alle offerte e svincolati automaticamente, come previsto dall'art.9 del presente disciplinare, non saranno restituiti;
- Le cauzioni provvisorie costituite mediante assegno circolare non trasferibile saranno restituite *brevi manu* (o altra modalità da concordare), previa richiesta scritta presentata con ogni mezzo, al titolare/legale rappresentante del concorrente o suo delegato (in possesso di delega).

37) La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..

38) Le disposizioni del presente documento integrano e, se difformi, prevalgono su quelle del Capitolato Speciale d'Appalto.

39) N.B. Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal [codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), esiste possibilità di applicazione dell'art.26-ter della Legge 9 agosto 2013, n.98 come modificata dall'art. 8, comma 3-bis. Della L. 27 febbraio 2015, n. 11 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre n. 192, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative – c.d. "milleproroghe") fino al 31 dicembre 2015, ([anticipazione del 20% dell'importo contrattuale su cauzione](#)).

40) Anche qualora fosse previsto dal capitolato Speciale d'appalto, l'eventuale articolo riguardante anticipazioni di pagamento deve ritenersi abrogato e non più applicabile..

41) Per tutto quanto non espressamente previsto nel bando e nel presente Disciplinare di Gara, si fa rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti in materia di LL.PP. (D. Lgs. N.163/2006, D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., e s.m.i.) ai RR.DD. 18/11/1923, n.2440 e 23/05/1924, n.827, per quanto compatibili ed applicabili ed a tutte quelle del Capitolato Speciale di Appalto.

*** *** ***

- PUNTI DI CONTATTO PER INFORMAZIONI -

Per informazioni e/o chiarimenti di carattere tecnico sul presente appalto rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) ex art. 10 del D. Lgs. N.163/2006:

- Geom. Fabio TAMANTINI, al numero telefonico 075-9728669- [PEC: comune.deruta@postacert.umbria.it](#).

*** *** ***

Per sole informazioni e/o chiarimenti di carattere amministrativo/legale o comunque inerenti la presente procedura di gara rivolgersi all'Ufficio Appalti della S.U.A.:

- Avv. Simone Lattaioli e dott. Marco Bonavia ai numeri telefonici 075-3682620 / 075-3681308, oppure mediante posta elettronica (indirizzo unico e-mail: simone.lattaioli@provincia.perugia.it; marco.bonavia@provincia.perugia.it).

NOTA BENE:

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO:

1. **NON È RICHIESTO L'ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.**
2. **E' RICHIESTA L'ACQUISIZIONE DEI REQUISITI AI FINI AVCPASS (OBBLIGO DEL PASSOE)**

Allegati disponibili sul portale internet della S.U.A. - Provincia di Perugia:

(Bandi di Gara" – sottosezione "Appalti di Lavori Pubblici" all'interno dello spazio dedicato alla singola procedura di gara e all'interno dei relativi file "zip" :

"Gara SUA A021 - Modulistica Competente"

- **1 Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione concorrente singolo;**
- **2 Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione ATI/Consorzi/GEIE;**
- **2a Dichiarazione ciascun componente l'ATI/Consorzi/GEIE;**
- **2b Dichiarazioni di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/06 componenti ATI/Consorzi/GEIE;**
- **Istruzioni per l'uso della Modulistica**
- **MODULO PER OFFERTA.**

**Servizio Stazione Appaltante
Il Dirigente
(Dott. Stefano Rossi)**

